

N. R.G. 7/2014



ASTE  
GIUDIZIARIE.it

## Tribunale Ordinario di Piacenza

Il GE,  
letta l'istanza ex art. 624 bis depositata dal creditore KNICKS SPV S.R.L.,  
rilevatane la tempestività;  
rilevato che non vi sono interventi di altri creditori muniti di titolo esecutivo;  
ritenuto che il debitore potrà essere sentito su sua richiesta sull'istanza di sospensione,  
presumendo, allo stato, che egli non abbia osservazioni,

**dispone la sospensione** della procedura esecutiva per la durata di 24 mesi decorrenti  
dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che nei cinque giorni  
successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al  
custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;  
avvisa:

- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

nomina, in sostituzione del custode già nominato, il debitore esecutato.

Si comunichi

Piacenza, 15/03/2024

Il Giudice  
dott. Evelina Iaquinti

ASTE  
GIUDIZIARIE.it